



Secondo l'avvocato generale Kokott l'esclusione dall'aliquota IVA ridotta di libri, riviste e giornali digitali forniti tramite mezzi elettronici è conforme al principio di parità di trattamento

Sotto questo profilo la direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è valida

Ai sensi della direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la direttiva IVA)¹ gli Stati membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta² alle pubblicazioni in forma cartacea come nel caso di libri, giornali e riviste³. Al contrario le pubblicazioni digitali sottostanno all'aliquota normale, con eccezione dei libri digitali, purché forniti tramite un supporto fisico come un CD-ROM⁴.

La Corte costituzionale polacca, adita dal Difensore civico polacco⁵ dubita della validità di tale norma. Essa, da un lato, dubita che la diversa imposizione sia conforme al principio di parità di trattamento, dall'altro lato, si interroga rispetto al sufficiente coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo legislativo.

L'avvocato generale Juliane Kokott nelle odierne conclusioni afferma che la direttiva IVA, nei limiti in cui riserva l'aliquota IVA ridotta a libri, giornali e riviste in versione cartacea così come ai libri in versione digitale forniti tramite un supporto fisico, è valida.

Per quanto riguarda **l'applicazione dell'aliquota normale a tutte le pubblicazioni digitali fornite per via elettronica**, fa difetto già la comparabilità stessa fra tali pubblicazioni e le pubblicazioni in forma cartacea. Da un lato, alla luce dell'obiettivo fondamentale della direttiva IVA, vale a dire la prevenzione delle distorsioni della concorrenza, al legislatore europeo spetta un potere discrezionale rispetto alla valutazione della misura in cui le precitate pubblicazioni sono da considerare in un rapporto di concorrenza effettiva. Infatti, per quanto attiene ai libri, la Corte ha già statuito che non esiste necessariamente un rapporto di concorrenza fra la versione digitale su supporto fisico e la versione cartacea. Al contrario, l'esistenza di una concorrenza di tal genere dipende da una moltitudine di circostanze, che possono variare non solo da Stato membro a Stato membro, ma anche nel corso del tempo. Secondo l'avvocato generale Kokott, a fronte di una situazione di fatto caratterizzata da un tale grado d'incertezza, spetta in primo luogo al legislatore dell'Unione, nell'ambito del suo potere legislativo discrezionale, e non alla Corte, la complessa valutazione circa l'esistenza di un rapporto di concorrenza nell'insieme del territorio dell'Unione. Dall'altro lato, in considerazione dei costi di distribuzione notevolmente diversi, esiste una differenza sostanziale tra le pubblicazioni in forma cartacea e quelle in formato digitale per quanto

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nella versione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU 2009, L 116, pag. 18).

² Oppure anche due aliquote ridotte.

³ A meno che queste pubblicazioni in forma cartacea non perseguano interamente o essenzialmente uno scopo pubblicitario.

⁴ In tal caso è possibile applicare un'aliquota IVA ridotta ai libri in formato digitale. Se invece questi libri vengono forniti attraverso Download o Streaming, allora si applica l'aliquota IVA normale. Per quanto riguarda riviste e giornali digitali, si applica l'aliquota IVA normale indipendentemente dal mezzo usato per la fornitura.

⁵ Rzecznik Praw Obywatelskich. Lo stesso ha sottoposto alla Corte costituzionale polacca una questione di legittimità costituzionale della legislazione polacca relativa all'aliquota IVA ridotta per le pubblicazioni.

concerne i bisogni di promozione e quindi lo scopo perseguito dall'aliquota ridotta per le pubblicazioni, cioè la promozione dell'educazione del cittadino dell'Unione attraverso la lettura di libri, giornali e riviste. In ogni caso, ad oggi, la differenza di trattamento è giustificata. Ciò emerge segnatamente dal legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di prevedere uno specifico sistema di tassazione per i servizi elettronici. Non vi è pertanto violazione del principio di parità di trattamento.

L'avvocato generale Kokott considera anche che **l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta ai libri digitali forniti tramite un supporto fisico, ma non invece ai libri digitali forniti per via elettronica**, non configura una violazione del principio di parità di trattamento. Certamente riguardo all'obiettivo della direttiva IVA, vale a dire la prevenzione delle distorsioni della concorrenza, queste due tipologie di libri sono comparabili, poiché fra esse esiste un rapporto di concorrenza. Infatti, dal punto di vista dell'utilizzatore si tratta dello stesso prodotto, cioè di dati di un libro digitale, i quali in entrambi i casi non sono fruibili senza l'ausilio di uno strumento di lettura. Inoltre, anche per quanto riguarda l'obiettivo pedagogico perseguito con l'aliquota ridotta, sussiste un rapporto di comparabilità, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo dipende solo dal contenuto di un libro digitale e non già dalla modalità di trasmissione utilizzata. Tuttavia, la differenza di trattamento è giustificata, tenuto conto in particolare delle specifiche esigenze⁶ della tassazione dei servizi elettronici, che ai sensi della direttiva IVA sono esclusi in maniera globale dal regime dell'aliquota ridotta. Per quanto concerne la proporzionalità del diverso regime d'imposizione, l'avvocato generale Kokott sottolinea, inter alia, che i libri digitali forniti per via elettronica possono essere offerti ad un prezzo normalmente più basso rispetto a quelli forniti tramite un supporto fisico, anche quando sono assoggettati ad un'aliquota IVA maggiore.

Neppure **l'esclusione dall'aliquota IVA ridotta di riviste e giornali digitali forniti tramite un supporto fisico** viola il principio di parità di trattamento. Infatti, essi non sono comparabili né con riviste e giornali in forma cartacea né con i libri digitali su supporto fisico.

Per quanto riguarda infine **la partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo**, l'avvocato generale Kokott ritiene che il Parlamento abbia preso correttamente parte a tale processo e pertanto, neppure sotto tale profilo, sussistono dubbi circa la validità della norma in questione della direttiva IVA.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁶ Infatti, i servizi elettronici, rispetto al classico commercio di merci, possono essere facilmente forniti all'estero ed è necessaria soltanto una presenza fisica minima, cosa che rende più complessa l'azione dell'amministrazione fiscale nazionale.